



PROMEMORIA

concernente l'imposta preventiva
in caso di prestazioni di previdenza e di assicurazione

La legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e l'ordinanza di esecuzione del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) garantiscono l'imposizione delle prestazioni di previdenza e di assicurazione ai fini delle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza della Confederazione e dei Cantoni. Gli istituti di assicurazione e di previdenza devono notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) le prestazioni versate (caso normale) **oppure** decurtare quest'ultime dell'imposta preventiva se il beneficiario si oppone alla notifica.

Si considerano prestazioni previdenziali le prestazioni provenienti dalla previdenza professionale, da istituti di libero passaggio e dalla previdenza vincolata (pilastro 3a).

A. Adempimento dell'obbligo di notifica

1. Le prestazioni indicate qui appresso devono sempre essere notificate se lo stipulante dell'assicurazione o l'intestatario della previdenza oppure un avente diritto è domiciliato in Svizzera. Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente o vi ha la sede statutaria (cfr. la lettera C qui di seguito per quanto riguarda i beneficiari che non sono qualificati come domiciliati).
2. Con i moduli 562 e 563 si devono notificare le prestazioni in capitale provenienti da assicurazioni sulla vita e le prestazioni di previdenza sotto forma di capitale se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione supera 5000 franchi.
Le «rendite certe» vanno notificate come prestazioni in capitale al primo pagamento rateale con il loro valore monetario. Bisogna indicare le basi per il calcolo del valore monetario e la scadenza dell'ultimo pagamento della rendita.
3. Con i moduli 564 e 565 occorre notificare, al loro primo pagamento, con l'importo della rendita annua, le rendite e le pensioni provenienti da un'assicurazione sulla vita, un'assicurazione contro gli infortuni, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione malattie, come pure le rendite provenienti dalla previdenza, purché il loro importo nell'anno e per singolo caso superi 500 franchi. Gli aumenti della rendita non devono più essere notificati se il beneficiario della rendita riceve dall'istituto di assicurazione o di previdenza un duplicato del certificato di rendita che può allegare alla sua dichiarazione di imposta. Se ricorre a questa prassi, l'istituto di assicurazione o di previdenza deve informarne preliminarmente per scritto l'AFC.
4. L'obbligo di notifica nasce all'atto del versamento della prestazione, fermo restando che si considera versamento il pagamento, il trasferimento, l'accredito o il computo. Le notifiche devono essere fatte all'AFC **nei 30 giorni** successivi alla fine di ogni mese in cui sono state eseguite le prestazioni.
5. L'imposta preventiva non va dedotta se la prestazione di assicurazione o di previdenza è notificata (cfr. la lettera B qui appresso).

B. Deduzione dell'imposta preventiva

1. La deduzione dell'imposta preventiva è effettuata soltanto se prima del versamento della prestazione lo stipulante dell'assicurazione o l'intestatario della previdenza oppure un avente diritto comunica per scritto all'istituto di assicurazione o di previdenza di opporsi alla notifica. In caso di opposizione l'imposta preventiva dell'8 per cento per le prestazioni in capitale e del 15 per cento per ogni pagamento della rendita deve essere dedotta e trasferita all'AFC mediante il modulo 123 nei 30 giorni successivi alla fine di ogni mese in cui sono state eseguite le prestazioni. **Le imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza dovute dal beneficiario delle prestazioni non sono compensate mediante la deduzione dell'imposta preventiva.**
2. Il beneficiario della prestazione di assicurazione o di previdenza decurtata dell'imposta preventiva ha diritto al rimborso di quest'ultima se presenta l'attestazione della deduzione rilasciatagli dall'istituto di assicurazione o di previdenza e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi alla prestazione in questione. L'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve essere presentata per scritto all'AFC mediante i moduli 566 (prestazioni in capitale) o 567 (rendite), che possono essere ottenuti presso l'istituto di assicurazione o di previdenza oppure essere scaricati dalla pagina Internet dell'AFC. Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata entro tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata eseguita la prestazione di assicurazione o di previdenza.

C. Deduzione dell'imposta alla fonte

L'obbligo della deduzione dell'imposta preventiva o della notifica all'AFC decade se per le prestazioni di previdenza (capitale o rendita) è effettuata la deduzione dell'imposta alla fonte (cfr. la lettera A n. 1 qui sopra).

D. Informazioni

Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la Divisione riscossione oppure sulla pagina Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni www.estv.admin.ch.